



Club **AMICI del CUORE**

STATUTO COSTITUTIVO

Art. 1

È costituito in Castelfranco Veneto, con sede nella stessa presso l'Ospedale Civile, il Club "Amici del Cuore".

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2

Il Club "Amici del Cuore" è un club di persone fisiche, che alla luce dei nuovi orientamenti di cardiologia sociale, intendono promuovere attraverso incontri sociali, dibattiti, congressi, sia culturali che ricreativi, una collaborazione molteplice, da realizzarsi con varie modalità. Ciò al fine di realizzare una maggior partecipazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei cardiopatici ed alla diffusione della riabilitazione cardiologica.

Art. 3

È connotato essenziale di detto Club l'indipendenza più assoluta da partiti o movimenti politici nazionali, extranazionali od internazionali.

Art. 4

Sono soci del Club tutti coloro i quali ne fanno esplicita richiesta.

Art. 5

I soci iscritti al Club partecipano di diritto alla vita culturale ed organizzativa del medesimo.

L'esercizio di tale attività è subordinata al regolare versamento di una quota sociale annuale.

Art. 6

La qualifica di socio si perde:

- a) per indegnità morale e conseguente al mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente Statuto;
- b) per qualsiasi attività, diretta ed indiretta, mirante a politicizzare la propria adesione od il proprio contributo all'attività del Club sì da renderlo strumento di interessi non formalizzati agli scopi previsti dallo Statuto;
- c) per dimissioni;
- d) per morosità nel versamento della quota associativa.

ORGANI DEL CLUB

Art. 7

Sono organi del Club:

- a) l'Assemblea generale;
- b) Il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Proviviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

È prevista la nomina di un Presidente onorario.

Art. 9

L'Assemblea generale è formata dai Soci che, al momento della convocazione, abbiano diritto di partecipare alla vita del Club.

Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per stabilire le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto.

Elegge nel suo seno i Membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri. Approva annualmente i bilanci di competenza.

In sede di elezione del Consiglio Direttivo, gli elettori possono esprimere quattro nominativi.

Art. 11

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario deliberare su problemi ad essa proposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Le assemblee sono convocate per iscritto dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, con avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, recante gli argomenti all'ordine del giorno e le date di prima e seconda convocazione.

Nei casi di convocazione urgente dell'Assemblea straordinaria è consentito un preavviso minore.

Art. 13

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega per partecipante.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili per il massimo di due mandati.

Elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, un responsabile per le attività ricreative e sociali, un responsabile per le attività sindacali e assistenziali, un responsabile per i rapporti pubblici.

Delibera in merito alle domande di iscrizione, alle proposte di espulsione, alla accettazione delle dimissioni.

Delibera su ogni questione organizzativa concernente l'attività del Club.

Fissa l'ammontare della quota associativa. Approva il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

È validamente costituito con la presenza di almeno 4 membri.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Si riunisce almeno una volta al mese.

Ciascun membro può farsi affiancare nelle attività di propria competenza con altri Soci che abbiano particolare competenza nel campo specifico.

Dopo due assenze consecutive non giustificate e quattro assenze consecutive anche se giustificate, il componente si considera decaduto e viene sostituito dal primo dei non eletti.

La carica di Segretario-Tesoriere può essere affidata anche ad un Socio che non faccia parte del Consiglio Direttivo e che quindi non avrà diritto di voto.

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club. Presiede le Assemblee e le sedute del Consiglio Direttivo.

Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente con pieni poteri e responsabilità.

Art. 16

Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle riunioni del Consiglio e delle relative delibere ed i verbali assembleari.

Redige inoltre i bilanci annuali del Club e ne tiene l'amministrazione.

Non può assumere iniziative che comportino spese non di ordinaria amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre (3) membri che durano in carica due anni.

Vigila sull'andamento contabile delle gestioni e tiene la relazione finale al bilancio consuntivo davanti all'Assemblea.

Art. 18

Il Consiglio dei Proibiviri è composto da tre (3) Soci conosciuti per particolari doti di equilibrio e dirittura morale.

Delibera sulle questioni disciplinari che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo e sulle eventuali controversie fra i Soci.

ECONOMIA E FINANZA

Art. 19

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 20

Il Patrimonio è costituito da:

- a) contributi versati da sostenitori;
- b) quote sociali;
- c) eccedenze attive delle gestioni;
- d) ogni eventuale bene patrimoniale;
- e) elargizioni e lasciti costituiti a favore del Club e devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dello stesso.

Con il patrimonio il Club provvede alle spese per il suo funzionamento ed a tutti gli impegni per lo svolgimento delle proprie attività.

SCIoglimento E MODIFICHE

Art. 21

Lo scioglimento del Club deve essere deliberato all'unanimità dal Consiglio Direttivo e, successivamente, dall'Assemblea generale dei Soci in seduta straordinaria a maggioranza di almeno quattro quinti degli iscritti.

Lo scioglimento non potrà aver luogo se prima non siano state saldate le eventuali passività.

Le eventuali attività saranno impiegate secondo la destinazione stabilita dall'Assemblea.

Art. 22

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci iscritti.

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, ci si riporta, ritenendole integrative dello Statuto stesso, alle norme del Codice Civile Italiano sulle Associazioni non riconosciute.